



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 707 del 26/12/2021

Prot. N 35979 del 26/12/2021

Oggetto: ESECUZIONE DI TEST ATTI A RILEVARE L'INFEZIONE DA SARSCOV-2 PRESSO STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E FARMACIE - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020 il quale all'art.1 comma 1, ha stabilito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Letti:

il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

le Circolari del Ministero della Salute;

i Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria;

Dato atto che:

con le Ordinanze contingibili ed urgenti nr.8 del 10.03.2020 e segg., tra le misure recepite e/o adottate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, dichiarata emergenza di rilevanza internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità, è stata disposta l'attivazione immediata e fino a cessata emergenza del **CENTRO OPERATIVO COMUNALE** di Protezione Civile fino alla data del 31 luglio 2021, seguendo i termini dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.1 del D.L. 23 luglio 2021, n.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022 dall'art.1 comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n.221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” recita... *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;

Dato atto altresì che per fronteggiare al meglio la seconda ondata di contagi a livello regionale e, in particolare, nel nostro territorio, è stata costituita una **UNITA' DI CRISI** a livello comunale allestita presso la sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sito in via Galluppi, con il compito di:

- *Fronteggiare, sotto il profilo della Protezione Civile, l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 sul territorio comunale;*
- *Creare un database comunale nel quale inserire i soggetti positivi, quelli in quarantena, i contatti e i recapiti, le date di esecuzione degli esami diagnostici/test, in maniera da avere un quadro costantemente aggiornato e comunicare poi con l'USCA territoriale;*
- *Creare un punto di riferimento sul territorio per i malati costretti in isolamento, per i soggetti in quarantena che saranno seguiti durante il periodo di permanenza domiciliare, monitorati sotto il profilo delle condizioni di salute fisica ed ai quali sarà fornito, ove necessario, adeguato supporto psicologico;*
- *Fungere da riferimento per la stessa Unità di Crisi della Prefettura di Reggio Calabria, per il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP con particolare riferimento all'USCA territoriale di Taurianova con la quale ci si interfacerà attraverso la mail dedicata e contatti diretti;*
- *Supportare con la Stazione dei Carabinieri in tutte le attività a loro affidate dalla Prefettura che possono essere delegate e/o assegnate;*
- *Quanto altro necessario per fronteggiare l'emergenza sanitaria.*

Considerato che:

il numero di contagi e, conseguentemente, di persone che hanno avuto contatti con soggetti positivi, ha portato una moltitudine di cittadini a recarsi presso strutture sanitarie private accreditate e, oggi, presso le farmacie, per l'esecuzione di test diagnostici i cui risultati, ove positivi circa la presenza del virus Sars-Cov-2, devono poi essere riscontrati dall'ASP attraverso i Dipartimenti di Prevenzione e le USCA territoriali per ottenere la conferma;

come evidenziato nelle circolari del Ministero della Salute i test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARSCoV-2 sono i seguenti: 1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR); 2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici); 3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi). Tali test rilevano l'avvenuta esposizione al virus e, solo in

alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un'infezione in atto;

i risultati di tutti i test, con esito positivo, devono essere comunicati all'Autorità Sanitaria ed Dipartimento di Prevenzione dell'ASP affinché si attivino per l'esecuzione del test molecolare di riscontro;

non sempre ciò accade e/o non sempre accade in maniera tempestiva e il Sindaco, che è Autorità Sanitaria locale competente ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di tutela della salute pubblica, non viene posto in condizione di adottare provvedimenti cautelari con la dovuta celerità;

in tal senso la denuncia rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per la sorveglianza delle malattie infettive insorgenti sul territorio, permettendo l'adozione di misure di profilassi e controllo tese ad impedire la loro diffusione in una popolazione suscettibile. È per tale motivo che il T.U.L.S. sottolinea con forza che *“il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, ha l'obbligo di notificarla all'autorità competente”*, intendendo in tal senso anche le strutture sanitarie private (art.254 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie);

allo stesso modo il cittadino che, appurata la positività al test dalla struttura privata, non si colloca in isolamento fiduciario e non informa il suo medico curante né l'Autorità Sanitaria competente al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure e, col suo comportamento, pregiudica la salute pubblica, può commettere il reato grave p. e p. dall'art.438 c.p.;

Ritenuto quindi di reiterare l'Ordinanza contingibile ed urgente nr.238 del 12.11.2020 emessa a tutela della salute pubblica che ha consentito di operare un immediato isolamento dei soggetti suddetti ed il relativo tracciamento dei contatti;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

ORDINA

Fino alla fine dello stato d'emergenza nazionale:

- ✓ le **STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E LE FARMACIE** operanti sul territorio comunale, in caso di esecuzione di esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2, siano essi test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR) o test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici), **laddove emerga un caso di positività su un CITTADINO RESIDENTE E/O DOMICILIATO A PALMI**, fermo restando il dovere di comunicare sempre l'esito al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria, **dovranno comunicare celermente** l'esito anche a questa Autorità Sanitaria locale tramite l'UNITA' DI CRISI comunale servendosi dell'indirizzo di posta protezionecivilepalmi@gmail.com ovvero comune.palmi@pec.protezionecivilecalabria.it, fornendo: I dati anagrafici del soggetto, l'indirizzo, il recapito telefonico;
- ✓ I **CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALMI** che si rechino presso strutture sanitarie private o farmacie per eseguire esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2, **in caso di accertata positività, dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario** ed informare **tempestivamente il proprio medico di base che comunicherà l'evento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.:**

- ✓ **I CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALMI** che eseguono privatamente esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2 mediante tamponi acquistati in farmacia, **in caso di accertata positività, dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario** ed informare dell'esito, oltre al medico di base, anche questa Autorità Sanitaria locale tramite l'UNITA' DI CRISI comunale servendosi dell'indirizzo di posta protezionecivilepalmi@gmail.com ovvero comune.palmi@pec.protezionecivilecalabria.it nonché informando il Comando Stazione Carabinieri al numero 0966/22102 riferendo i contatti stretti avuti nelle ultime 48 ore.

La presente Ordinanza sarà comunicata alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, all'Unità di Crisi comunale, alle FF.OO. per l'esecuzione e l'osservanza e notificata alle strutture sanitarie private ed alla farmacie.

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato previste dall'art.438 c.p., comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO**